

10 giugno 2020

Legge di Conversione:

Le principali modifiche apportate dalla Legge di Conversione al Decreto Liquidità alle misure volte a garantire la continuità aziendale delle imprese ivi previste

1. Introduzione

Con **Legge 5 giugno 2020, n. 40** pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020** (la “**Legge di Conversione**”), è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto Liquidità**”).

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modifiche apportate al Capo II (*Disposizioni Urgenti per garantire la continuità delle imprese*) dalla Legge di Conversione.

2. Proroga di sei mesi per i termini di adempimento degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati. Possibilità di deposito di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. a seguito del deposito di ricorso per concordato “in bianco” ex art. 161, comma 6, L. Fall.

L'articolo 9 del Decreto Liquidità prevedeva, *inter alia*, la proroga di sei mesi per i termini di adempimento di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. La Legge di Conversione, opportunamente, **estende tale proroga anche agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati**, che erano esclusi dal Decreto Liquidità. Inoltre, è stato eliminato il riferimento temporale al 31 dicembre 2021 come data ultima entro cui i termini oggetto di estensione dovevano venire a scadenza; pertanto, ora l'estensione può esser chiesta con riferimento a tutti gli accordi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

Allo stesso articolo 9, sono introdotte ai commi 5-*bis* e 5-*ter* le misure più interessanti ai fini delle ristrutturazioni del debito. In particolare:

1. il comma 5-*bis* prevede la possibilità per il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, comma 6, o all'articolo 182-*bis*, comma 7, L. Fall., di depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L. Fall., pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima;
2. il comma 5-*ter* prevede che non si applichino ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L. Fall. depositati entro il 31 dicembre 2020 le disposizioni dell'articolo 161, comma 10, L. Fall., nel quale è previsto che, in caso di pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per depositare il piano concordatario nell'ambito di un procedimento di concordato “in bianco” non possa essere superiore a 60 giorni, prorogabile per ulteriori 60 giorni.

La prima misura consente ai debitori di fare ricorso ad un piano di risanamento attestato dopo la presentazione di un ricorso per concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161, comma 6, ovvero a seguito di un ricorso ex art. 182-bis, comma 7, L. Fall per pre-accordo di ristrutturazione – purché il piano attestato sia pubblicato presso il registro delle imprese competente.

La scelta di far precedere l'implementazione del piano 67 da concordato in bianco può essere utile al fine di:

1. ottenere la sospensione degli obblighi di capitalizzazione ex articolo 182-sexies L. Fall, che consente ad un'impresa di non dover adottare i rimedi di cui al 2447 / 2482-ter pur ricorrendone i presupposti;
2. ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari; e
3. imporre una tempistica più stringente per la negoziazione dell'accordo attuativo di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, evitando che le negoziazioni si protraggano oltre i termini concessi dal Tribunale.

La seconda misura è volta invece a estendere – in considerazione dell'attuale situazione di crisi generalizzata che rende più complessa la predisposizione di un piano e/o per la conclusione di un accordo – i termini per il deposito della proposta concordataria (e dell'ulteriore documentazione prevista dall'art. 161, comma 2) ovvero dell'accordo di ristrutturazione, nell'ambito dei procedimenti di concordato "in bianco", anche nei casi in cui sia pendente una domanda di fallimento. Si applicherà pertanto, anche in tal caso, il termine ordinario previsto dal comma 6 (120 giorni, prorogabile di ulteriori 60).

3. Deregole alla temporanea improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

L'articolo 10 del Decreto Liquidità prevedeva l'**improcedibilità** dei ricorsi:

- per la **dichiarazione di fallimento** ai sensi dell'articolo 15 L. Fall.;
- per la dichiarazione di insolvenza anteriore alla **liquidazione coatta amministrativa** ai sensi dell'articolo 195 L. Fall.;
- per la dichiarazione di insolvenza anteriore alla **amministrazione straordinaria** ai sensi del D. Lgs. n. 270/ 1999,

depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Il Decreto Liquidità prevedeva altresì che la disposizione non si applicasse nei casi in cui il ricorso fosse presentato dal pubblico ministero e contenesse la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8 L. Fall.

La Legge di Conversione aggiunge che la norma relativa all'improcedibilità non trova applicazione in altri tre casi. Il primo caso è costituito dal **ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19**. Di conseguenza sono sempre ammissibili le istanze di fallimento presentate dall'imprenditore in proprio allorché l'insolvenza tragga origine in fatti e circostanze diverse e anteriori rispetto alla diffusione della pandemia COVID-19. Dal che discende ulteriormente l'obbligo di fare ricorso alla procedura fallimentare quando l'insolvenza sia risalente e non collegata alla situazione straordinaria determinata per effetto della diffusione della pandemia.

Il secondo caso in cui è esclusa l'improcedibilità, è costituito dall'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, comma 2, 173, commi 2 e 3, e 180, comma 7, L. Fall. Ne consegue rispettivamente la procedibilità delle istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero o dai creditori a

seguito di:

- a. inammissibilità della proposta di concordato preventivo;
- b. revoca della proposta di concordato preventivo;
- c. mancata omologazione del concordato preventivo.

Il terzo caso di esclusione dell'improcedibilità riguarda la richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 7, numero 1), L. Fall., vale a dire quando l'insolvenza risulta da un procedimento penale a carico dell'imprenditore, ovvero dalla sua fuga, irreperibilità o latitanza, nonché dalla chiusura dei locali dell'impresa oppure dal trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

La Legge di Conversione interviene infine per precisare che quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi, fa seguito la dichiarazione di fallimento **entro il 30 settembre 2020**, il periodo di improcedibilità non è computato - oltre che ai fini degli artt. 10 e 69 *bis* L. Fall., come già previsto dal Decreto Liquidità - anche per la proposizione delle azioni ai sensi dell'art. 64 L. Fall. (relativo all'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento), dell'art. 65 L. Fall. (relativo all'inefficacia nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente), dell'art. 67, commi 1 e 2 L. Fall. (revocatoria degli atti a titolo oneroso), e dell'art. 147 L. Fall. (in relazione al fallimento dei soci illimitatamente responsabili).

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.